



**COMUNE DI
GRUMOLO DELLE ABBADESSE**
Provincia di Vicenza

Prot. N. 11290

ORIGINALE

Registro Generale n. 40

ORDINANZA

DEL 29-12-2021

Ufficio: SINDACO

**Oggetto: EMERGENZA CORONAVIRUS COVID-19. MODALITA' DI ACCESSO
AGLI UFFICI COMUNALI**

IL SINDACO

VISTO il decreto legge 24 dicembre 2021, n. 221, recante proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19

VISTO, in particolare, l'art. 1, comma 1, del citato decreto legge 221/2021, in base al quale lo stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 è ulteriormente prorogato fino al 31 marzo 2022.

VISTO quanto considerato nelle premesse del sopra citato d.l. n. 221/2021, vale a dire – tra l'altro – che:

- l'attuale contesto di rischio impone la prosecuzione delle iniziative di carattere straordinario e urgente intraprese al fine di fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività;
- la predetta situazione emergenziale persiste e che pertanto ricorrono i presupposti per la proroga dello stato emergenza dichiarato con le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, del 13 gennaio 2021 e del 21 aprile 2021 e prorogato con l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126.

VISTO l'art. 16 (Proroga dei termini correlati con lo stato di emergenza da COVID – 19) del citato decreto legge n. 221 del 2021, con particolare riferimento al comma 1, in base al quale i termini previsti dalle disposizioni legislative di cui all'allegato A (del suddetto decreto n. 221) sono prorogati fino al 31 marzo 2022 e le relative disposizioni vengono attuate nei limiti delle risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente.

VISTO il DPCM 02 marzo 2021 (G.U. s.g. n. 52 del 02-03-2021) recante ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del

decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»

VISTO il d.l. 01 aprile 2021, n. 44, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici.

VISTO, in particolare, l'art. 1, comma 1, del citato decreto legge n. 44/2021, in base al quale dal 7 aprile al 30 aprile 2021, si applicano le misure di cui al provvedimento adottato in data 2 marzo 2021, in attuazione dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, salvo quanto diversamente disposto dal decreto legge medesimo.

VISTO quanto considerato nelle premesse del sopra citato d.l. 44/2021, vale a dire che – considerato l'evolversi della situazione epidemiologica e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia – è stata ritenuta *“la straordinaria necessità e urgenza di integrare il quadro delle vigenti misure di contenimento alla diffusione del predetto virus, adottando adeguate e immediate misure di prevenzione e contrasto all'aggravamento dell'emergenza epidemiologica”*.

VISTA la direttiva n. 2/2020 della Presidenza del consiglio dei ministri, Ministro per la pubblica amministrazione, ad oggetto: *“Indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”*.

OSSERVATO che detta direttiva (2/2020) espressamente chiarisce – al paragrafo 7, tra le misure di gestione, prevenzione e contrasto dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 – che le attività di ricevimento del pubblico o di erogazione diretta dei servizi al pubblico sono prioritariamente garantite con modalità telematica o comunque con modalità tali da escludere o limitare la presenza fisica negli uffici (ad es. appuntamento telefonico o assistenza virtuale) e che le pubbliche amministrazioni limitano l'accesso di soggetti esterni alle sedi istituzionali, consentendo l'ingresso nei soli casi necessari all'espletamento delle attività indifferibili e in ogni caso attraverso modalità tracciabili, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.

VISTO il d.l. 19-5-2020, n. 34 (convertito, con modifiche, in legge 17-7-2020, n. 77) recante misure urgenti in materia di salute, sostegno a lavoro ed economia nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19

VISTI, in particolare, gli artt. 90, 263 e 264 del citato decreto legge n. 34/2020.

VISTA la direttiva n. 3/2020 della Presidenza del consiglio dei ministri, Ministro per la pubblica amministrazione, ad oggetto: *“Modalità di svolgimento della prestazione lavorativa nell'evolversi della situazione epidemiologica da parte delle pubbliche amministrazioni”*.

VISTO il d.l. 16 luglio 2020, n. 76 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale.

RITENUTO – quindi – opportuno confermare l'attuale modalità di accesso fisico (in presenza) del pubblico presso gli uffici comunali, almeno sino al perdurare dello stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.

VISTE le disposizioni tutte in materia di contenimento del rischio di diffusione del Coronavirus (Covid-19) emanate in particolare dal Ministero della Salute e dalla Regione del Veneto.

VISTI gli artt. 7-bis, 50, 54 e 147-bis del TUEL (d.lgs. n. 267/2000) e vista la legge n. 241 del 07-08-1990.

VISTO l'art. 50, comma 7, del T.U.E.L, di cui al d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il quale attribuisce al Sindaco la competenza di coordinare gli orari dei servizi alle esigenze complessive e generali dell'utenza.

VISTI lo Statuto Comunale ed il Regolamento di organizzazione dei servizi e degli uffici.

ORDINA

- 1) L'accesso fisico presso gli uffici comunali avviene solo su (e previo) appuntamento e con scaglionamento degli accessi per ciascun ufficio (preferibilmente nel numero di una persona/utente

per ufficio, secondo il prudente apprezzamento dell'ufficio interessato) avendo cura di rispettare – e far rispettare – le disposizioni e le indicazioni emanate ed adottate dai competenti organi nazionali e regionali, in materia di uffici pubblici aperti al pubblico, per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.

- 2) Sono fatte salve ulteriori indicazioni ministeriali sull'evoluzione della situazione.
- 3) E' obbligo e onere dell'utente richiedente attivarsi per tempo e con congruo anticipo, rispetto a eventuali scadenze di legge.
- 4) Gli utenti richiedenti devono avanzare o inviare le richieste di appuntamento via posta elettronica (e-mail) o per telefono; il numero telefonico e la mail da utilizzare per fissare gli appuntamenti sono:
 - Telefono 0444/265.011 e selezionare l'ufficio desiderato tramite il risponditore automatico;
 - PEC grumolodelleabbadesse.vi@cert.ip-veneto.net
- 5) Le disposizioni della presente ordinanza producono effetti dalla data del 01 gennaio 2022 e sono efficaci fino a tutto il 31 marzo 2022 (termini iniziale e finale compresi).
- 6) Di trasmettere copia della presente Ordinanza a tutti gli Uffici Comunali e di pubblicarla all'albo Pretorio del Comune, sul sito web istituzionale dell'ente, informandone la cittadinanza tramite i consueti canali.

Si attesta la correttezza e la regolarità dell'azione amministrativa.

P. IL SINDACO
Andrea Turetta
Il Vicesindaco
Paola Bortolaso

